

Informativa per gli associati

Informativa n. 2
del 5 gennaio 2010

Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

1 PREMESSA

Anche nel 2010, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.

Resta, invece, invariata l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

La presente informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste per l'anno 2010 nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS.

2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- 24% per l'anno 2008;
- 25% per l'anno 2009;
- **26%** per l'anno **2010**.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto **dall'1.1.2008**, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al **17%**.

4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- l'aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.

4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2010

Posto quanto sopra, le aliquote contributive **applicabili nel 2010** per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	26% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	26,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010

6 COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - APPLICAZIONE DEL "PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO"

Va evidenziato che la precedente aliquota contributiva del **25,72%** rimane applicabile in relazione ai compensi:

- corrisposti a lavoratori a progetto e a collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati;
- relativi al 2009, se corrisposti fino al **12.1.2010** (compreso).

7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili nel 2010 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

7.1 LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il **55%**, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante **45%**, a carico dell'associato.

7.3 VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

7.4 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la **facoltà di rivalsa** nella misura **del 4%** dei compensi lordi.